

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sez. I Civile

La Corte, composta dai magistrati:

Dott. Maria Teresa Bonavia	Presidente
Dott. Massimo Caiazzo	Consigliere rei.
Dott. Marcello Bruno	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

(OMISSIS)

(OMISSIS)

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Genova

RECLAMATA

Con provvedimento in data 17/4/2013, il Tribunale della Spezia, all'esito del giudizio di omologazione di un concordato preventivo proposto da (OMISSIS) s.p.a., ritenuta fondata, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate, che ha contestato la legittimità della falcidia del credito IVA prevista dalla proposta di concordato, ha respinto la proposta medesima.

Avverso il decreto ha proposto reclamo (OMISSIS) s.p.a.; ha resistito l'Agenzia delle Entrate. Il Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del reclamo

Con il primo motivo di reclamo (OMISSIS), premesso che la legittimità della falcidia del credito IVA era già stata oggetto di esame da parte del Tribunale in sede di emissione del decreto di ammissione della proposta di concordato, ha negato che lo scrutinio eseguito ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità potesse essere soggetto a revisione in sede di omologazione, salva la sopravvenienza di mutamenti eli fatto o di diritto tali da rendere indispensabile un nuovo intervento del giudice. Ha quindi eccepito la violazione, da parte del Tribunale, della regola del giudicato interno.

L'Agenzia delle Entrate ha contestato che la questione della legittimità della falcidia dell' IVA fosse stata oggetto del controllo preventivo di ammissibilità della proposta ed ha in ogni caso contestato che sulla questione possa essersi formato un giudicato interno.

Ritiene il Collegio che, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che precluda al Tribunale il riesame, in sede di omologazione, dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato, non possa parlarsi di giudicato interno; se non altro perché sarebbe altrimenti impedito ai creditori, che intervengono solo dopo il decreto di ammissione, di reagire all'eventuale lesione dei propri interessi, derivante da errori, omissioni o violazioni di legge ascrivibili al debitore nella formulazione della proposta

Con il secondo motivo la reclamante ha contestato la tesi esposta nelle sentenze della Corte Suprema n. 22931 e n. 22932 del 4/11/2011, cui ha fatto riferimento il Tribunale nel proprio decreto, per la quale l'intangibilità dell'IVA, prevista dall'art. 182 ter l.fall. in materia di transazione fiscale, che ne consente la sola dilazione, si impone anche nel caso in cui il debitore non promuova detta transazione.

Secondo parte reclamante, che ha richiamato, a sostegno della propria posizione, dottrina e giurisprudenza di merito, la tesi della Cassazione sarebbe irragionevole, in contrasto con il principio stabilito dall'art. 2741 cod. civ., inciderebbe sulla valutazione della convenienza della proposta da parte dei creditori potori, che riceverebbero un miglior trattamento in sede fallimentare; ha quindi concluso che la disposizione si dovrebbe interpretare nel senso che l'intangibilità dell'iva opererebbe solo nell'ipotesi di volontario assoggettamento del debitore alla transazione fiscale. Ha sostenuto inoltre che non sarebbe rinvenibile in sede comunitaria alcuna norma o decisione che imponga agli stati membri uno speciale trattamento del credito IVA o che ne impedisca il concorso, in sede di esecuzione, con altri crediti di diversa natura.

L'Agenzia delle Entrate si è sul punto integralmente riportata alle motivazioni delle citate sentenze della Corte Suprema.

Ritiene la Corte di doversi conformare alle proprie precedenti pronunce, (Cfr. n. 032/09 del 16/12/2009), discostandosi dall'interpretazione della norma proposta dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra menzionate.

La Corte di Cassazione ha evidenziato, in dette sentenze, che "la disposizione che sostanzialmente esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all'ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile". L'affermazione va condivisa; la norma infatti, pur senza incidere sull'ordine dei privilegi, pone ad esso una evidente deroga, in pregiudizio di tutti quei crediti ai quali è attribuito dalla legge un privilegio di grado poziore perché ritenuti meritevoli in via generale di maggiore tutela, anche in rapporto ad interessi di rilievo costituzionale. Non può quindi dubitarsi della sua natura eccezionale, dalla quale deriva non solo il divieto di applicazione in via analogica, ma anche in divieto di interpretazione estensiva in assenza di una "eadem ratio".

In tale prospettiva ritiene il Collegio che la collocazione della norma e il suo tenore letterale acquistino, ai fini della interpretazione della voluntas legis, un decisivo rilievo.

L'art. 182 ter, come è noto, disciplina la transazione fiscale, sub procedimento cui le pronunce sopra menzionate della Corte Suprema hanno riconosciuto natura facoltativa. Il fatto che il divieto di falcidia del credito IVA sia previsto esclusivamente dalla predetta disposizione e non sia stato inserito nell'ambito della disciplina generale del concordato, posta dall'art. 160 l.f., costituisce un argomento di natura sistematica che non può essere trascurato. Se poi si esamina il testo dell'art. 183 l.f., che recita: "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", si constata che il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito IVA come un limite imposto espressamente alla "proposta" di transazione fiscale, per cui ritenerne l'operatività anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura costituisce non solo una interpretazione estensiva non consentita per difetto della eadem ratio - essendo la transazione fiscale finalizzata chiaramente a regolare in modo definitivo i rapporti con il fisco nell'ambito del concordato onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l'esito della procedura - ma anche una interpretazione che contrasta con la lettera della legge.

Per quanto poi concerne il rilievo che l'IVA è una imposta armonizzata a livello comunitario, sulla cui gestione gli Stati non sono esenti da vincoli, argomento ripreso da Cass. N. 7667/2012, la quale, richiamando una decisione del Consiglio dell'Unione Europea, ha ricordato che l'imposta ha natura di risorsa propria iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, si rileva, in accordo con larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (Cfr. da ultimo Tribunale Cosenza 29 maggio 2013) che i vincoli comunitari relativi all'imposta armonizzata non impediscono che l'IVA sia soggetta alle regole del concorso e che subisca falcidia quando ciò sia giustificato dal perseguimento di interessi meritevoli di tutela. D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe considerarsi illegittima la falcidia dell'IVA in sede fallimentare o esecutiva.

Ritiene pertanto il Collegio che il principio dell'intangibilità dell'imposta sia operativo solo nell'ambito del concordato fiscale, allorché il debitore abbia deciso di avvalersene.

In riforma del decreto impugnato la proposta di concordato va quindi omologata. Il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del reclamo giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, in riforma del decreto impugnato, omologa il concordato preventivo proposto da (OMISSIS);

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento; Così deciso in Genova il 10/07/2013

Il Presidente